

## COMMISSIONE VI

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

C

## SEDUTA DI VENERDÌ 5 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	861
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950 n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3041) . . . . .	861
PRESIDENTE . . . . .	861, 862
ERMINI, <i>Relatore</i> . . . . .	861, 862
PAVAN . . . . .	862
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	862
Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2878-B) . . . . .	863
PRESIDENTE . . . . .	863, 864
CARONIA, <i>Relatore</i> . . . . .	863, 864
LOZZA . . . . .	863
ERMINI . . . . .	863
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	863
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	864

La seduta comincia alle 9,30.

BIANCHI BIANCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lizier.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2041).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione ».

Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato. L'onorevole Ermini, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il decreto 27 marzo 1948, n. 267, provvedeva al riordinamento del ruolo organico del personale della ammini-

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

strazione centrale della pubblica istruzione, e, all'articolo 3, prevedeva dei concorsi interni tra il personale del Ministero per ricoprire i posti vacanti. Prevedendo fin da allora che i concorrenti non sarebbero stati in numero sufficiente per ricoprire tutti i posti, l'articolo 3 stabiliva che un ottavo dei posti potesse essere coperto da impiegati di ruolo e non di ruolo di altri Ministeri che avessero eventualmente adito questo concorso, e un decimo dei posti con persone addirittura estranee all'Amministrazione dello Stato, alle quali era consentito di partecipare agli stessi concorsi.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, che già è stato approvato dal Senato, porta due modifiche a questo decreto legislativo, che fu poi ratificato con legge 9 giugno 1950, n. 341; modifiche che si sono rese evidenti in sede di applicazione del decreto stesso, per quanto si riferisce al concorso. Cioè, si è notato di fatto che i concorrenti tra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero della pubblica istruzione sono stati in numero ancora inferiore alle previsioni, e quindi quelle percentuali dei posti riservate al personale di altri Ministeri e ad estranei all'Amministrazione, debbono essere aumentate. Si propone, pertanto, che i posti già riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, vadano ad aumentare i posti conferibili al personale di altri Ministeri nonché agli estranei all'Amministrazione dello Stato nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto.

Questa è la prima modifica che si apporta con l'articolo 1 del disegno di legge che si propone.

Una seconda modifica si riferisce alla legge 9 giugno 1950, che ratificò il decreto del 1948. Tale legge modificava la tabella del personale, e dove era detto: «agli ispettori superiori: 25 posti; ai capisezione: 50 posti», aggiungeva una nota b): «oltre 4 posti di grado VI e 5 di grado VII in soprannumero, da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1951».

Date le aumentate esigenze dei servizi del Ministero della pubblica istruzione particolarmente per la istituzione di nuove scuole, il Ministero propone che il riassorbimento di questi quattro posti di grado VI e cinque di grado VII in soprannumero avvenga non dal 1° gennaio 1951, ma dal 1° gennaio 1953; per altro esso non deve avvenire per la metà dei

posti che si renderanno vacanti dal 1° gennaio 1953, ma per il complesso dei posti che si renderanno vacanti da tale data.

Il disegno di legge non comporta nessun onere per il bilancio. Trattandosi di due modifiche che danno migliore applicazione al decreto stesso ratificato nel 1950, propongo senz'altro che il provvedimento venga accolto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PAVAN.** Chiedo un chiarimento. Si tratterebbe sempre di un concorso interno, pur essendo aperto a persone estranee a qualsiasi Amministrazione?

**ERMINI, Relatore.** Sì.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Sono d'accordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, è inserito il seguente:

« Nei concorsi previsti dal primo comma del presente articolo, i posti, riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, che non possano essere conferiti al personale medesimo, saranno portati in aumento ai posti conferibili agli impiegati di ruolo e non di ruolo appartenenti alle altre amministrazioni dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o ad altre amministrazioni dello Stato nonché agli estranei alle amministrazioni stesse nella misura, rispettivamente, di tre quarti e di un quarto ».

(È approvato).

## ART. 2.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero previsti dalla nota b) alla tabella annessa alla legge 9 giugno 1950, n. 341, avrà inizio a decorrere dal 1° gennaio 1953 anziché dal 1° gennaio 1951, con le vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione, con effetto dell'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2878-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1952-53, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia ».

Il disegno di legge ritorna al nostro esame, essendo stato modificato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Caronia, relatore, ha facoltà di riferire sulle modifiche del Senato.

CARONIA, *Relatore*. Il Senato ha modificato il limite di età che noi, elevando il limite di 25 anni fissato nel testo unico, ma diminuendo il limite di 35 anni fissato nel decreto legislativo del 14 giugno 1945, avevamo stabilito a 30 anni. La nostra decisione era stata ispirata da criteri di equità. Si era detto in questa Commissione che il voler imporre un limite di età significava, in fondo, andare contro quelli che sono i criteri di giustizia cui ci siamo sempre ispirati. Per nessuna scuola si è stabilito mai un limite massimo di età, al più si è stabilito il limite minimo: perché si deve stabilire il limite massimo per queste scuole di ostetricia? Non mi pare giusto. Si è parlato del bisogno di limitare il numero delle ostetriche. Ma questo numero era tanto limitato nel 1945, che il legislatore di allora credette opportuno elevare il limite di età per aumentare il numero delle ostetriche. Oggi pare che il numero di esse sia eccessivo. Ma queste variazioni, in eccesso o in difetto, del numero degli appartenenti a una determinata categoria di professionisti si verificano di frequente; può darsi che domani ci troveremo in difetto. Comunque, non è questa una ragione sufficiente per limitare la

libertà di iscriversi a queste scuole di ostetricia. Noi eravamo addirittura del parere di togliere qualsiasi limite. Poi si addivenne al criterio medio di portare questo limite a 30 anni, anche per venire incontro alle richieste della Società italiana di ostetricia, la quale in sostanza vuole evitare che vi siano molte concorrenti sul mercato.

Il Senato non ha accettato questo criterio e insiste per la abrogazione del decreto che elevava il limite a 35 anni. Io credo che noi dobbiamo mantenere la nostra dichiarazione, che mi pare abbastanza giusta in quanto stabilisce a 30 anni il limite di età: ed è già un limite abbastanza basso.

Propongo, pertanto, che venga ripristinato il testo da noi approvato.

LOZZA. Sono d'accordo con il relatore, anche per il motivo fondamentale che bisogna dare a tutti i cittadini la possibilità di proseguire negli studi e affrontare la professione a qualsiasi età; se proprio si vuole fissare un limite, bisogna fissarlo molto largo. Dato che queste persone arrivano alla professione dopo aver superato un esame che ne saggia le capacità, io penso che possano affrontare questo esame anche a una certa età. Noi eravamo del parere di lasciare la più ampia possibilità di accesso. Abbiamo accettato come seconda posizione il limite proposto dal relatore perché era il più vicino alle nostre esigenze. Del resto, qui non si tratta di posizioni politiche diverse, ma di posizioni che sono state assunte in seguito alle considerazioni umane e professionali fatte da tutti i colleghi, pienamente d'accordo con noi.

Bisogna anche tener presente la particolare delicatezza della professione. Una donna di 45 anni, per esempio, si trova in condizioni di affrontare la professione con più competenza e carità di una giovane.

ERMINI. Sono d'accordo con gli onorevoli Caronia e Lozza.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché ero presente alla discussione che si è svolta in Senato su questo disegno di legge, desidero informare la Commissione che il senatore Jannelli, il quale riferì sul progetto davanti alla VI Commissione del Senato, non solo riportò i voti della Società italiana di ostetricia, ma aggiunse che durante la guerra il limite di età era stato elevato perché il numero delle iscritte era deficientissimo, e che oggi, però, c'è abbondanza di iscritte, per cui si può tornare senza nessun pericolo al limite fissato nel testo unico.

## SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1952

Comunque, personalmente e a nome del Governo non posso che rimettermi a quella che sarà la decisione della Commissione.

Solo pregherei la Commissione di spostare nell'articolo 1 la decorrenza. Nel testo è stabilita la decorrenza dal 1952-53; ma siccome l'anno accademico è già iniziato, io penso che le iscrizioni siano state fatte in base al limite fissato nel decreto. Quindi, è opportuno che la legge decorra dal 1953-54.

CARONIA. Sono d'accordo su questa modifica.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo unico approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360.

Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, il limite massimo di età per l'ammissione nelle scuole di ostetricia è fissato ad anni 30 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Con effetto dall'anno scolastico 1952-53, è abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia ».

Il relatore propone di respingere questa modifica e di ripristinare il testo originario della Commissione con l'emendamento proposto dal sottosegretario e accolto dallo stesso relatore, che sostituisce alle parole « 1952-53 » le altre « 1953-54 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Il titolo del disegno rimane, naturalmente, quello già formulato dalla nostra Commissione, tranne che per il riferimento alla decorrenza.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Abrogazione, con effetto dall'anno scolastico 1953-54, del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 360, concernente il limite massimo di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia e fissazione di tale limite a 30 anni ». (2878-B):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

« Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, ratificato con modificazioni dalla legge 9 giugno 1950, n. 341, riguardante il riordinamento del ruolo organico del personale della Amministrazione centrale della pubblica istruzione ». (3041):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berti Giuseppe fu Giovanni, Bianchi Bianca, Caronia, Cessi, D'Ambrosio, Ebner, Ermini, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Giammarco, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Moro Aldo, Natta, Parente, Pavan. Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Tesauro, Titomanlio Vittoria, Vetrone.

È in congedo:

Lizier.

La seduta termina alle ore 10,15.